STATUTO CONFEDERALE

• • •

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

UIL

IL SINDACATO DELLE PERSONE

STATUTO CONFEDERALE NAZIONALE UIL

APPROVATO DAL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE

ROMA, 17 OTTOBRE 2023

PARTE PRIMA

PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SEGNI DISTINTIVI

L'Unione Italiana del Lavoro (UIL) è il Sindacato democratico ed unitario delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati di ogni convinzione religiosa, politica e di appartenenza etnica, associati per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi lavorativi e professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà, affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata al vertice europeo di Nizza.

La UIL - Sindacato delle Persone - realizza la propria funzione anche in un rapporto sistematico con le persone e con le istanze sociali che esse esprimono.

La UIL è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni religiose e di partiti politici.

La UIL aderisce alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.I.S.) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.).

La Sede della UIL è in Roma; la durata dell'organizzazione sindacale UIL è a tempo indeterminato.

La UIL è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi e cioè della propria denominazione "Unione Italiana del Lavoro" e del relativo acronimo "UIL", nonché del proprio logo e marchio.

ART. 2 SCOPI

La UIL si prefigge i seguenti scopi:

a) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico e moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla legalità, sulla

libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro e sulla partecipazione delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani alla formazione delle scelte di politica economica e sociale, nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

b) promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;

c) consolidare il progetto del Sindacato delle Persone perseguendo la ricomposizione degli interessi delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle giovani e dei giovani dentro e fuori i luoghi di lavoro;

d) realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;

e) rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani, oltre che al lavoro anche alla salute, alla sicurezza, all'istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla qualità dell'ambiente, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;

f) superare le disuguaglianze, favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;

g) contribuire a rendere più solido ed incisivo il ruolo dell'Unione Europea e della sua azione;

h) favorire la coesione internazionale del mondo del lavoro e i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati italiani all'estero e sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati, le lavoratrici ed i lavoratori degli altri Paesi;

i) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e

uomini, contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del sindacato;

l) favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone immigrate e rappresentarne i bisogni fondamentali - a partire da quelli relativi alla istruzione ed al lavoro - raccogliendo le istanze di cambiamento, anche in relazione alle nuove forme di lavoro non riconducibili a categorie già costituite e promuovendo forme associative ai fini del coordinamento della loro azione, per sviluppare ed organizzare la loro presenza e acquisirne il contributo allo sviluppo della linea politica della UIL.

ART. 3 COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la UIL intende:

a) organizzare le persone, lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e giovani, guidandole nelle azioni di rivendicazione per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi lavorativi, professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;

b) promuovere impostazioni, orientamenti, azioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori contrastando ogni forma di dumping contrattuale;

c) favorire l'adesione delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle giovani e dei giovani alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;

d) darsi una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dell'Organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le azioni di rivendicazione secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale, deciso dagli Organi della UIL;

e) assistere le Unioni Nazionali di Categoria nell'azione contrattuale e nella

regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula dei contratti di lavoro, assumendo la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o intercategoriale o ad essa demandate dalle Unioni Nazionali di Categoria;

f) assistere le Unioni Regionali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della UIL sul territorio;

g) agire come una struttura a rete, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni delle categorie, delle articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;

h) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UIL che operino per la difesa delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e che accettino i principi del presente Statuto;

i) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione delle persone, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle giovani e dei giovani, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;

j) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutte e a tutti una efficace tutela dei loro diritti, vigilando e contrastando ogni forma di violenza dentro e fuori i luoghi di lavoro;

k) far crescere la partecipazione delle persone, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle giovani e dei giovani, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale, anche attraverso l'attività di "Organizzazioni Non Governative";

l) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo la cultura della sostenibilità fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche indirettamente, iniziative e forme organizzative;

m) sviluppare le associazioni dei consumatori e dell'inquilinato quale mezzo di tutela dei diritti e di partecipazione delle persone nella qualità di consumatori e/o inquilini;

n) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche in forma indiretta.

A questo fine la UIL può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi.

La UIL, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La Uil potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, complementare o strumentale a quelle sopra elencate, utile per perseguire gli scopi statutari e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La UIL si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI

Ogni sede UIL di qualsiasi livello, sia confederale che di categoria, è il luogo dove tutte le persone possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

La UIL considera la tutela e la promozione dei diritti delle persone, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati e delle giovani generazioni, strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

Per lo svolgimento dei compiti previsti all'art. 3, la UIL si avvale e/o è coadiuvata dalle seguenti strutture di servizio:

1. l'Istituto di Tutela e Assistenza Lavoratori (ITAL), istituto di patronato per l'assistenza e la tutela socio-previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle persone in Italia e all'estero;

2. il Centro di Assistenza Fiscale dell'Unione Italiana del Lavoro S.P.A. in breve C.A.F. – UIL S.P.A., per l'assistenza fiscale e interventi collegati;

3. l'ADOC - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, Associazione di promozione sociale (ADOC APS) per la tutela dei consumatori;

4. l'UNIAT - Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio – APS per le tematiche della casa e del territorio;

e dei seguenti Coordinamenti:

- il Coordinamento Pari Opportunità / Politiche di genere, per l'individuazione, la verifica, la promozione e l'attuazione delle politiche di genere;
- il Coordinamento dei Lavoratori dell'Artigianato UIL, per l'organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell'artigianato;
- il Coordinamento Mobbing e Stalking e i suoi Centri di ascolto come strumento di intervento contro tutte le violenze.

Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2 e l'assolvimento dei compiti di cui all'art.3, la UIL promuove i seguenti Enti:

1. l'E.N.F.A.P. ITALIA, Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale o analoghe strutture di livello regionale, per la promozione e lo sviluppo dell'attività di formazione e riqualificazione professionale;

2. Progetto Sud ETS, che si occupa della cooperazione internazionale per lo sviluppo nel quadro della vigente legislazione nazionale e internazionale in materia;

3. l'Istituto di Studi Sindacali Italo Viglianesi quale strumento culturale, di natura promozionale e di ricerca, nonché a tutela del patrimonio storico della UIL e del movimento sindacale in genere;

4. l'Unione Italiani nel Mondo, per la tutela dei diritti e degli interessi degli italiani all'estero;

5. la UIL Frontalieri per l'organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori di frontiera che svolgono attività lavorativa all'estero.

La UIL, inoltre riconosce le lavoratrici e i lavoratori del comparto difesa e sicurezza.

Gli Statuti ed i Regolamenti delle strutture di cui al presente articolo, comunque promossi dalla UIL, devono conformarsi, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, alle norme contenute nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

Salvo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione in materia di formazione, tutte le strutture della UIL, di qualsiasi livello, sono tenute a coinvolgere, valorizzare ed a indirizzare tutte/i le/gli iscritte/i UIL presso gli Enti, Associazioni, Coordinamenti e Società promossi dalla Confederazione ed indicati nel presente articolo per fruire dei loro servizi.

Dirigenti, quadri, funzionarie/i, operatrici ed operatori di qualsiasi struttura UIL e/o dei suoi Enti non possono promuovere od utilizzare per sé e per le/gli iscritte/i

alla UIL, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente articolo, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società o Coordinamenti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL. Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno all'Organizzazione e costituendo esplicita violazione dello Statuto Confederale, sono obbligatoriamente soggette ad uno dei provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 44. In caso di recidiva viene disposto il provvedimento previsto al punto d) del medesimo art. 44.

La composizione degli Organi di gestione degli enti, delle società e delle associazioni di cui al presente articolo, ove consentito, avviene mediante nomina da parte dell'Esecutivo Nazionale Confederale su proposta della Segreteria Confederale Nazionale e le modalità del loro coordinamento sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto. In particolare, i componenti degli Organi collegiali di Enti, Società ed Associazioni – nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti – durano in carica il periodo intercorrente tra la loro nomina e la elezione del nuovo Esecutivo Confederale Nazionale UIL a seguito della celebrazione del Congresso Confederale Nazionale della UIL e comunque non oltre 4 (quattro) anni. I membri degli organi cessati rimangono in prorogatio sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e possono compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Ove ritenuto necessario, al fine di rispondere al meglio alle nuove esigenze della società e del mondo del lavoro la UIL, con decisione del Consiglio Confederale Nazionale assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, può istituire nuovi Enti e Associazioni.

L'adesione della UIL a Enti e Associazioni è deliberata dall'Esecutivo Confederale Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 5 ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UIL

Le lavoratrici ed i lavoratori, quale che sia la natura del rapporto di lavoro e tutte le persone pensionate fanno parte della UIL per mezzo dell'iscrizione.

Le Unioni Regionali UIL, previo consenso scritto della Confederazione, possono realizzare accordi con Organizzazioni Sindacali di Paesi esteri per l'iscrizione

alla UIL di lavoratrici e lavoratori che, pur residenti in Italia, svolgono la loro attività lavorativa oltre frontiera.

L'iscrizione alla UIL avviene tramite la Tessera Confederale rilasciata alle lavoratrici e ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati attraverso le Unioni Nazionali di Categoria che stabiliscono, avendo previamente valutato l'opportunità dell'accoglimento dell'iscrizione, l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Statuto. Per le sole lavoratrici e lavoratori frontalieri di cui al precedente comma, l'iscrizione alla UIL avviene tramite l'Attestato di adesione rilasciato attraverso la UIL Frontalieri.

Le persone che non abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi natura, che non siano titolari di pensione e che non possano essere, quindi, iscritte/i attraverso le Unioni Nazionali di Categoria, possono comunque aderire alla UIL mediante un apposito Attestato Confederale predisposto dalla Confederazione e rilasciato attraverso le Unioni Regionali o loro articolazioni, laddove presenti sul territorio, dai Centri di servizio e dalle strutture organizzate promosse dalla UIL.

L'adesione alla UIL può altresì avvenire in forma collettiva mediante Accordi di seconda affiliazione realizzati dalla Confederazione d'intesa con le Unioni Nazionali di Categoria interessate.

Alle/agli iscritte/i delle Associazioni che aderiscono alla UIL in seconda affiliazione viene rilasciato l'Attestato di adesione.

Le Tessere e gli Attestati di adesione vengono emessi esclusivamente dalla Confederazione e non è consentito ad alcuno stamparne e diffondere esemplari anche simili, anche se provvisori. Essi conferiscono i diritti previsti nei successivi artt. 6 e 7. Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno al patrimonio organizzativo della UIL e costituendo esplicita violazione dello Statuto Confederale, sono soggette al provvedimento disciplinare previsto dal successivo art. 44, lettera d).

Il contributo di adesione e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti dalla Confederazione con deliberazione del Consiglio Confederale Nazionale.

La UIL Nazionale, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, è contitolare con ciascuna delle Unioni Nazionali di Categoria, nonché con la UIL Pensionati, dei dati personali delle/degli iscritte/i rilasciati da queste/i ultime/i al momento dell'iscrizione. Anche in virtù di ciò, la UIL Nazionale dovrà tenere apposito elenco nominativo di coloro a cui è intestata la Tessera o l'Attestato di adesione.

ART. 6 DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le/Gli iscritte/i alla UIL, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento stabilite dalla Confederazione e dalle Unioni Nazionali di Categoria, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e che non risultino iscritte/i od aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali, hanno il diritto di:

a) essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione;

b) essere candidabili per le strutture della UIL, salvo quanto previsto in materia dal successivo art. 45 e dalle esclusioni previste dalle norme elettorali ed essere candidabili nelle liste di organizzazione per le elezioni di RSU, CAE, RLS e RLST;

c) partecipare alla elaborazione delle scelte della UIL;

d) essere designate/i a rappresentare la UIL in attività, strutture o Enti esterni;

e) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della UIL;

f) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali anche sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, successive modifiche.

Godono dei medesimi diritti le/i pensionate/i iscritte/i alla UIL e residenti all'estero secondo le modalità definite nello Statuto della UIL Pensionati.

ART. 7 DIRITTI DELLE ADERENTI E DEGLI ADERENTI

Le/Gli aderenti alla UIL per mezzo dell'Attestato Confederale hanno il diritto di:

a) essere informate/i sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;

b) partecipare alle forme associative della UIL finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;

c) accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dall'Organizzazione;

d) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, successive modifiche e integrazioni.

Le/Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali della UIL nel territorio senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 8 CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Le/Gli iscritte/i e coloro che aderiscono alla UIL sono tenute/i al regolare versamento dei relativi contributi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero delle/degli iscritte/i in possesso della Tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 9 STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITÀ

La UIL è costituita, in via associativa, dalle Unioni Nazionali di Categoria

(UNC) e dalle Unioni Regionali (UR), dalle Camere Sindacali Territoriali di Bolzano e di Trento. Queste ultime assumono le funzioni proprie delle Unioni Regionali e sono denominate "Camera Sindacale Regionale" – CSR. La Camera Sindacale Regionale di Bolzano è denominata anche UIL-SGK.

L'Unione o la Federazione Nazionale di Categoria assume la sigla "UIL" unitamente a quella della categoria.

L'Unione Regionale adotta la sigla "UR- UIL" seguita dal nome della regione.

Presso la Confederazione sono depositati gli elenchi nazionali delle Unioni Nazionali di Categoria e delle Unioni Regionali.

L'elenco delle strutture della UIL contenuto nell'allegato Regolamento di Attuazione e le eventuali variazioni decise dal Consiglio Confederale Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, è parte integrante del presente Statuto.

Le Unioni Nazionali di Categoria, le Unioni Regionali e tutti gli Enti, Società, Associazioni indicati al precedente art. 4 e comunque promossi o partecipati dalla UIL, sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla UIL; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa, come previsto dal presente Statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla UNC, alla UR o all'Ente, Società, Associazione che le ha contratte. La UIL non risponde a qualsiasi titolo, ragione o causa di tali obbligazioni per il fatto dell'adesione alla Confederazione delle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali e della promozione/partecipazione degli Enti, Società, Associazioni descritti nel precedente art. 4, nonché dell'adesione in seconda affiliazione alla UIL.

La Confederazione risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla/dal Segretaria/o Generale su mandato e/o ratifica della Segreteria Confederale. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore

di strutture, costituiscono attività di assistenza propria della UIL senza assunzione di corresponsabilità.

Le strutture UIL, gli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti indicati al precedente art. 4, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenuti al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale, così come fissato dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nel precedente art. 3.

Le/I Segretarie/i Generali e le/i Tesoriere/i di tutte le strutture UIL sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e di tutti gli adempimenti fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

PARTE SECONDA

STRUTTURA DELLA UIL

TITOLO I

ORGANISMI DI BASE

ART. 10 ASSEMBLEA DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea delle/degli iscritte/i del luogo di lavoro, della Lega delle Lavoratrici e dei Lavoratori Agricoli e delle strutture territoriali delle pensionate e dei pensionati è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale. L'Assemblea delle/degli iscritte/i è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base degli Statuti e dei Regolamenti delle Unioni Nazionali di Categoria.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della UIL tramite l'Assemblea delle/degli iscritte/i sono regolati con i Sindacati territoriali di categoria, tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

ART. 11 ORGANISMI DI BASE

Gli organismi di base, tramite i quali si esprime la presenza organizzata della Unione Nazionale di Categoria e della UIL sui luoghi di lavoro e sul territorio, sono:

- il Gruppo Aziendale UIL (GAU);
- la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli;
- le strutture territoriali delle pensionate e dei pensionati;
- il Coordinamento di bacino delle lavoratrici e dei lavoratori del settore artigianato.

La Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli riunisce le lavoratrici e i lavoratori iscritte/i appartenenti alle unità aziendali dell'area di competenza territoriale.

Le strutture territoriali delle pensionate e dei pensionati riuniscono le pensionate e i pensionati dell'area di competenza territoriale.

Attraverso le Unioni Nazionali di Categoria la/il lavoratrice/lavoratore, la/il pensionata/o si iscrive alla UIL, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea delle/degli iscritte/i, le/i proprie/i rappresentanti al Congresso del Sindacato Territoriale di categoria.

L'organo direttivo del Gruppo Aziendale UIL viene eletto dall'Assemblea delle/degli iscritte/i; di esso fanno parte di diritto le/i delegate/i UIL elette/i nelle RSU, nei CAE e nelle RLS.

L'organo direttivo della Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli e delle strutture territoriali delle pensionate e dei pensionati viene eletto dalle rispettive Assemblee delle/degli iscritte/i.

ART. 12 COMPITI

L'organo direttivo dell'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della UIL e svolge le seguenti funzioni:

a) garantisce il rapporto costante delle/degli iscritte/i, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;

b) assicura alle/agli iscritte/i ogni informazione sulla vita e sulle scelte della UIL ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione e attraverso l'attività delle/dei delegate/i UIL;

c) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;

d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;

e) predispone, d'intesa con la struttura territoriale di categoria, le liste delle/dei candidate/i UIL da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle/degli iscritte/i per l'elezione e la nomina delle/dei delegate/i delle RSU, dei CAE e delle RLS e RLST.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie, secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti allegati agli Statuti dei Sindacati di categoria.

ART. 13 PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE

La UIL promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST) ed i Comitati Aziendali Europei (CAE).

TITOLO II

UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA (UNC)

ART. 14 UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA E SUE STRUTTURE

Le lavoratrici e i lavoratori iscritte/i alla stessa categoria costituiscono l'Unione Nazionale di Categoria.

Le pensionate e i pensionati iscritte/i costituiscono la UIL Pensionati (UILP) che ha le caratteristiche e le regole dell'Unione Nazionale di Categoria, con le modalità definite dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Tali organizzazioni di categoria, nonché la UILP, condividono principi, valori e finalità della UIL sanciti nel presente Statuto. Con l'esercizio dei diritti statutari da parte delle predette strutture, si intendono da queste ultime accettate e ratificate le previsioni del presente Statuto, anche se non espressamente indicate nei rispettivi Statuti e Regolamenti. In quest'ultimo caso, le singole strutture si adopereranno a ratificare e ad allineare i rispettivi Statuti.

L'Unione Nazionale di categoria si articola sul territorio nazionale attraverso le sue strutture statutariamente costituite nei posti di lavoro e sul territorio. Lo Statuto dell'Unione Nazionale di Categoria definisce compiti, ruoli e competenze.

Sono strutture della Unione Nazionale di Categoria: il GAU, la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, le strutture territoriali delle pensionate e dei pensionati, il Sindacato territoriale, il Sindacato regionale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi di base, del Sindacato territoriale, del Sindacato regionale, la formazione, la verifica nonché la modifica dei gruppi dirigenti, le competenze e le responsabilità dell'esercizio dell'azione contrattuale, sono fissate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento di Attuazione della Unione Nazionale di Categoria.

Nell'ambito dell'evoluzione del mondo e del mercato del lavoro, dei riflessi sull'occupazione e sul rapporto di lavoro, su proposta della Segreteria Confederale e dopo le decisioni del Consiglio Confederale Nazionale della UIL, possono essere

costituite Unioni Nazionali di Categoria che associno nuove figure professionali, non inquadrabili nei settori tradizionali o contrattualmente non ancora disciplinate. Inoltre, possono essere raggruppate e/o riunite due o più Unioni Nazionali di Categoria per finalità specifiche comuni; a tale scopo - nel periodo transitorio - potranno essere costituite forme associative tra le Unioni Nazionali di Categoria interessate.

Norme sull'eventuale costituzione di nuove Unioni Nazionali di Categoria e sul loro Statuto che ne regolamenta l'attività, formeranno oggetto di proposta all'Esecutivo Nazionale Confederale da parte della Segreteria Confederale. L'Esecutivo Nazionale Confederale, su proposta della Segreteria Confederale, sentiti gli organismi competenti delle due o più Unioni Nazionali di Categoria coinvolte, delibera in merito al raggruppamento e/o unione di due o più Unioni Nazionali di Categoria. Tale delibera sarà oggetto di decisione da parte del Consiglio Confederale Nazionale della UIL.

Le norme relative alla costituzione di nuove UNC e quelle relative al raggruppamento e/o riunione di due o più UNC saranno operanti dopo l'approvazione con maggioranza qualificata del Consiglio Confederale Nazionale della UIL.

ART. 15 ORGANI DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

Sono organi della Unione Nazionale di Categoria:
- il Congresso;
- il Consiglio Nazionale di categoria;
- l'Esecutivo Nazionale di categoria;
- la/Il Segretaria/o Generale;
- la Segreteria;
- la/il Tesoriera/e;
- il Collegio di Garanzia;
- il Collegio Sindacale.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dallo Statuto dell'Unione Nazionale di Categoria.

Lo stesso Statuto potrà prevedere la strutturazione settoriale con la costituzione di appositi Comitati di settore ed i compiti loro affidati.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto della Unione Nazionale di Categoria, nel rispetto del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione.

Secondo valutazioni e decisioni del Congresso della Unione Nazionale di Categoria può essere istituita ed eletta, in sede congressuale l'Assemblea Nazionale, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno contenuti nello Statuto della Unione Nazionale di Categoria.

ART. 16 AUTONOMIA DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

Le Unioni Nazionali di Categoria godono di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni del presente Statuto che attribuiscono poteri alla Confederazione ed alle strutture orizzontali.

Le Unioni Nazionali di Categoria sono organizzate sul territorio, ai fini dei congressi confederali, con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione.

L'Unione Nazionale di Categoria è titolare della quota associativa delle/dei sue/suoi iscritte/i e di ogni altro eventuale contributo connesso alla sua attività. Essa decide, con deliberazione del proprio Consiglio Nazionale, l'esercizio della titolarità del livello di riscossione delle deleghe e dei contributi.

Sul totale della quota associativa e della contribuzione della Unione Nazionale di Categoria, indipendentemente dal livello di riscossione, il Consiglio Confederale Nazionale della UIL decide, di norma ogni 3 (tre) anni, la ripartizione delle risorse con sistemi che garantiscano certezza e regolarità del flusso finanziario tra strutture categoriali e strutture confederali (Confederazione e Unioni Regionali).

La Unione Nazionale di Categoria nella sua autonomia e nel rispetto dello Statuto della UIL, delle norme sul tesseramento, sull'adesione e sulle contribuzioni, rappresenta gli interessi lavorativi e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori iscritte/i; la UIL Pensionati delle/dei pensionate/i iscritte/i.

La Unione Nazionale di Categoria, d'intesa con la Confederazione, può instaurare rapporti di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni che operano nel sociale e che recepiscano lo Statuto della UIL, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, del presente Statuto.

TITOLO IV

UNIONE REGIONALE

ART. 17 UNIONE REGIONALE (UR)

L'Unione Regionale è il livello di governo della presenza UIL sul territorio e, pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico, organizzativo e di gestione dei servizi. Essa è costituita da tutte le strutture statutarie della UIL della stessa regione e realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture della regione. Le UR sono elencate nell'art. 1.2 del Regolamento di attuazione.

L'Unione Regionale rappresenta la UIL nel territorio ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della UIL nell'ambito della propria regione e - salvo quanto previsto dal successivo art. 50 - della provincia capoluogo di regione.

L'Unione Regionale coordina nell'ambito territoriale della propria regione, tutte le organizzazioni sindacali della UIL svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL assolve su tutto il territorio nazionale, in conformità degli scopi istitutivi indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, condividendo principi, valori e finalità della UIL, così come sanciti nello Statuto. Promuove, inoltre, nell'ambito regionale, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione per la politica del territorio e dei servizi.

L'Unione Regionale, tenendo conto delle specificità e peculiarità del proprio territorio di riferimento, individua e costituisce in autonomia il proprio modello organizzativo di presenza sul territorio, regolamentato dal proprio Statuto regionale.

L'Unione Regionale inoltre:

a) organizza la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati e comunque delle persone alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;

b) favorisce e coordina la partecipazione delle aderenti e degli aderenti, tramite l'Attestato Confederale, alla vita dell'Organizzazione;

c) attua le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello nazionale;

d) persegue l'attuazione e l'erogazione dei servizi.

ART. 18 COMPITI

L'Unione Regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) è la struttura sindacale a cui è demandata la gestione dei rapporti e il confronto con l'ente Regione sui temi di competenza istituzionale (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme politiche e sociali, formazione dei bilanci pluriennali, emigrazione ed immigrazione) e sulle piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione;

b) è la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;

c) decide con votazione del proprio Consiglio Confederale Regionale, previo confronto con le categorie, l'articolazione del proprio ambito territoriale, senza alcun vincolo di coincidenza con le strutture amministrative dello Stato;

d) è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali. D'accordo con le strutture di categoria coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nonché le politiche e l'attività dell'artigianato sul territorio;

e) è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione, e qualificazione e riqualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale;

f) svolge la verifica amministrativa sulle proprie strutture territoriali nonché i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse;

g) coordina e orienta ogni altra forma organizzativa di presenza sul territorio regionale;

h) in stretto raccordo con la Struttura confederale competente, assume responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale. Con apposite decisioni del Consiglio Confederale Nazionale e nei limiti di quanto previsto dagli Statuti degli Enti di cui all'art. 4 del presente Statuto, sono trasferiti alle Unioni Regionali i compiti gestionali degli Enti stessi e i poteri di iniziativa per l'attività cooperativistica e per il terzo settore, l'attività no-profit ed il volontariato;

i) ha la responsabilità delle politiche del proselitismo e per l'incremento e per l'ampliamento della presenza organizzata sul territorio, nonché dei programmi d'investimento e di sviluppo;

l) è titolare, su delega della Confederazione, dei rapporti internazionali di interesse sindacale inerenti il proprio territorio, con particolare riferimento alle zone di confine, all'assistenza ed alla rappresentanza verso i lavoratori frontalieri e migranti.

Per tutte le controversie gestionali e organizzative che si dovessero manifestare nelle forme organizzative di presenza sul territorio regionale, l'Unione Regionale è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.

La Confederazione è obbligata a procedere nei confronti della Unione Regionale nel caso in cui quest'ultima non dovesse assumere la gestione della controversia per la sua soluzione.

L'Unione Regionale, inoltre:
a) promuove ed organizza l'azione necessaria per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutte le persone sul territorio, raccogliendone e realizzandone le aspirazioni e rivendicazioni;

b) provvede alla realizzazione della politica sociale, dei servizi e delle attività nel territorio in raccordo con le scelte programmatiche regionali, favorendo la piena agibilità dei diritti delle persone;

c) coordina sul territorio la presenza della UIL anche nelle battaglie civili, nel mondo del volontariato sociale, nel contesto della cooperazione;

d) coordina le attività di servizio della UIL sul territorio capaci di assicurare alle/agli iscritte/i ed alle persone prestazioni efficienti ed efficaci.

ART. 19 ORGANI

Sono organi dell'Unione Regionale:
- il Congresso;
- il Consiglio Confederale Regionale;
- l'Esecutivo Confederale Regionale;
- la/il Segretaria/o Generale;
- la Segreteria Regionale;
- la/Il Tesoriera/e;
- il Collegio di Garanzia;
- il Collegio Sindacale.

La composizione e i compiti degli Organi sono regolati dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto e dallo Statuto dell'Unione Regionale.

Il Congresso dell'Unione Regionale può decidere l'istituzione dell'Assemblea Regionale. La sua composizione ed i suoi compiti saranno regolati da quanto previsto dallo Statuto regionale.

ART. 20 CONSIGLIO CONFEDERALE REGIONALE

Il Consiglio Confederale Regionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa dell'Unione Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere congressuali dell'Unione Regionale e della Confederazione e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Confederale Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
- la/il Segretaria/o Generale;

- la Segreteria Regionale;
- la/il Tesoriera/e;
- l'Esecutivo Confederale Regionale;

b) fissare gli orientamenti per la politica dei servizi nel territorio regionale;

c) convocare il Congresso regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Confederale.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Confederale Regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 21 ESECUTIVO CONFEDERALE REGIONALE

L'Esecutivo Confederale Regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Confederale Regionale. Esso è tra l'altro responsabile, nel proprio ambito territoriale:

a) del coordinamento operativo e della gestione delle strutture indicate all'art. 4 del presente Statuto;

b) delle politiche organizzative e delle iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;

c) dell'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo di spesa, nonché della gestione economica e finanziaria;

d) della gestione della democrazia interna e delle azioni disciplinari;

e) degli interventi per la funzionalità degli Organi, il controllo e l'intervento sulle articolazioni territoriali e altre forme organizzative di presenza sul territorio regionale.

I criteri di composizione dell'Esecutivo Confederale Regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE TERZA

CONFEDERALITÀ

ART. 22 CONFEDERAZIONE

Sono compiti della Confederazione:

a) assicurare ogni azione tesa al raggiungimento degli scopi previsti dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto;

b) realizzare l'unità politica ed organizzativa delle/degli iscritte/i alla UIL sull'intero territorio nazionale;

c) assicurare la partecipazione della UIL alle Organizzazioni Sindacali internazionali e sviluppare ogni azione tesa all'affermazione del dialogo sociale europeo ed all'unità dell'Unione Europea;

d) promuovere le politiche di partecipazione come mezzo per accrescere la forza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

e) impostare le strategie contrattuali complessive per la tutela dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, assicurandone la coerenza con l'affermazione delle politiche di concertazione e di partecipazione;

f) promuovere lo sviluppo delle politiche sindacali per l'artigianato e le azioni per favorire la crescita della presenza organizzata;

g) promuovere e/o coordinare le attività degli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti, assicurandone la finalità sociale e favorendone la diffusione sul territorio nazionale e internazionale;

h) promuovere le attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche che compie il Sindacato;

i) promuovere, coordinare e gestire l'informazione, la comunicazione nonché la formazione sindacale.

La Confederazione è, inoltre, titolare dell'azione disciplinare su tutti i livelli dell'Organizzazione, ferme restando le competenze statutarie delle altre strutture.

ART. 23 ORGANI

Sono organi della Confederazione:

- il Congresso Confederale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Confederale Nazionale;
- l'Esecutivo Confederale Nazionale;
- la/il Segretaria/o Generale;
- la Segreteria Confederale;
- la/il Tesoriera/e;
- il Collegio Sindacale.

ART. 24 CONGRESSO CONFEDERALE

Il Congresso Confederale è il massimo organo della UIL cui spettano pieni poteri deliberativi.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di Categoria e si tiene ordinariamente ogni 4 (quattro) anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i 2/3 del Consiglio Confederale Nazionale od almeno 1/3 delle/degli iscritte/i alla UIL.

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati elette/i come delegate/i, le/i componenti del Consiglio Confederale Nazionale della UIL e le/i dirigenti sindacali indicati nel successivo art. 27, commi 2 e 3.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso, contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Confederale Nazionale all'atto di convocazione del Congresso.

Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:

a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Confederale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;

b) deliberare sull'indirizzo politico-sindacale dell'Organizzazione;

c) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;

d) deliberare sulle modifiche statutarie fermo restando quanto previsto all'art. 46 del presente Statuto;

e) eleggere:
- il Consiglio Confederale Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Collegio di Garanzia;
- il Collegio Sindacale.

f) deliberare in merito allo scioglimento dell'organizzazione, alla messa in liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 25 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la UIL esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UIL, nell'ambito degli indirizzi congressuali.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 26 CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE

Il Consiglio Confederale Nazionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa della UIL nel periodo che intercorre tra un Congresso e

l'altro; è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Confederale Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
- la/il Segretaria/o Generale;
- la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o;
- la Segreteria Confederale;
- la/il Tesoriera/e;
- l'Esecutivo Confederale Nazionale;

b) convocare il Congresso Confederale in base alle norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto ed emanare il Regolamento per il suo svolgimento;

c) decidere a maggioranza di 2/3 delle/dei sue/suoi componenti sulle questioni di inquadramento sindacale delle categorie e dei settori produttivi e sulla costituzione di nuove Unioni Nazionali di Categoria;

d) decidere a maggioranza qualificata delle/dei sue/suoi componenti il raggruppamento e/o riunione di due o più UNC per finalità specifiche e comuni;

e) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;

f) decidere e/o deliberare sulle attività di servizio e deliberare sugli statuti degli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti di diretta emanazione della UIL, nel rispetto dei limiti di legge;

g) deliberare sulla misura della contribuzione associativa, sui criteri e sulle modalità di riparto tra le strutture;

h) approvare annualmente la relazione di programmazione finanziaria;

i) approvare, con decisione presa a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Il Consiglio Confederale Nazionale ha facoltà di delegare propri compiti, per casi particolari, all'Esecutivo Confederale Nazionale.

ART. 27 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE

Il Consiglio Confederale Nazionale è formato da un massimo di 147 (centoquarantasette) componenti elette/i dal Congresso Confederale. Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Fanno inoltre parte del Consiglio Confederale Nazionale di cui al precedente comma, ove non già eletti:
- le/i Presidenti e le/i Responsabili delle strutture indicate nel precedente art. 4;
- la/il Presidente del Collegio di Garanzia;
- la/il Presidente del Collegio Sindacale;
- le/i Consigliere/i di designazione UIL componenti del CNEL;
- le/i Presidenti e/o Vice-presidenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza o di Gestione degli Enti previdenziali nazionali di espressione UIL;
- le/i dirigenti sindacali cooptate/i ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;
- la/il responsabile del dipartimento internazionale UIL;
- la/il responsabile del dipartimento bilateralità UIL;
- le/i rappresentanti UIL presso il CESE;
- una/un rappresentante UIL del Consiglio Nazionale Giovani.

Partecipano al Consiglio Confederale Nazionale con voto consultivo, se non già elette/i:
- le/i componenti del Collegio di Garanzia;
- le/i componenti del Collegio Sindacale;
- le/i componenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza di espressione UIL;
- la/il Presidente o Vice-presidente della FITEL di espressione UIL.

Partecipano, inoltre, con una/un rappresentante i Sindacati dei lavoratori del comparto difesa e sicurezza di riferimento della UIL.

Il Consiglio Confederale Nazionale, con decisione assunta a maggioranza di 2/3 delle/dei sue/suoi componenti, può cooptare al proprio interno, con diritto di voto e fino ad un massimo del 5%, dirigenti sindacali particolarmente rappresentative/i.

ART. 28 RIUNIONI

Il Consiglio Confederale Nazionale si riunisce ordinariamente almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta l'Esecutivo Confederale Nazionale o la Segreteria Confederale lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 29 ESECUTIVO CONFEDERALE NAZIONALE

L'Esecutivo Confederale Nazionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Confederale Nazionale al quale risponde.

L'Esecutivo Confederale Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;

b) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Confederale Nazionale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;

c) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;

d) amministrare il patrimonio sociale della UIL ed approvare il rendiconto consuntivo di spesa, il conto preventivo ed i rendiconti finanziari;

e) autorizzare la Segreteria Confederale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio immobiliare;

f) provvedere alle designazioni ed alle nomine delle/dei rappresentanti della UIL negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi internazionali;

g) provvedere alle nomine negli Enti, Associazioni e Coordinamenti indicati all'art. 4, di diretta emanazione della UIL, nonché nelle Società anche partecipate e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge;

h) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;

i) decidere la gestione straordinaria verso le strutture confederali territoriali e nazionali di categoria nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e/o dei deliberati degli organi della UIL e, nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, il commissariamento "ad acta".

ART. 30 COMPOSIZIONE DELL' ESECUTIVO CONFEDERALE NAZIONALE

L'Esecutivo Confederale Nazionale è formato da un massimo di 81 (ottantuno) componenti compresi la Segreteria Confederale e la/il Tesoriera/e.

Partecipano all'Esecutivo Confederale Nazionale con diritto di voto, se non ne fanno già parte:
- la/il responsabile nazionale del Coordinamento Pari Opportunità / Politiche di Genere;
- le/i Presidenti del CAF e dell'ITAL.

Partecipano all'Esecutivo Confederale Nazionale con voto consultivo:
- le/i Presidenti dell'ADOC e dell'UNIAT;
- la/il responsabile del Coordinamento Artigianato UIL;
- la/il responsabile del dipartimento internazionale UIL;
- la/il responsabile del dipartimento bilateralità UIL;
- le/i Consiglieri di designazione UIL componenti del CNEL;
- le/i Presidenti o Vice-presidenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza o di Gestione degli Enti previdenziali nazionali di espressione UIL;
- la/il Presidente del Collegio di Garanzia;
- la/il Presidente del Collegio Sindacale;

- una/un rappresentante UIL presso il CESE;
- una/un rappresentante UIL del Consiglio Nazionale Giovani.

Partecipa con diritto di voto una quota fino ad un massimo del 5% di quadri o dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi, eletti nel Consiglio Confederale Nazionale su proposta della Segreteria Confederale.

ART. 31 RIUNIONI

L'Esecutivo Confederale Nazionale si riunisce di norma ogni 2 (due) mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria Confederale o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni dell'Esecutivo Confederale Nazionale si intendono validamente costituite con la maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni con la maggioranza dei presenti, salva diverse ipotesi specificamente previste dallo Statuto.

ART. 32 SEGRETERIA CONFEDERALE

La Segreteria Confederale è l'organo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Confederale Nazionale e dell'Esecutivo Confederale Nazionale. Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Confederale Nazionale ed all'Esecutivo Confederale Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Confederale:

a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Unioni Nazionali di Categoria, con le Unioni Regionali, con gli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti di emanazione confederale;

b) assicurare la guida delle attività e dei servizi confederali coordinandone l'attività nei vari campi;

c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od

interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della UIL. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;

d) proporre agli organi competenti le candidature dei Rappresentanti della UIL per gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale e per tutti gli incarichi di carattere esterno.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della UIL.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

ART. 33 COMPOSIZIONE

La Segreteria Confederale è composta dalla/dal Segretaria/o Generale e da un numero di Segretarie/i deciso dal Consiglio Confederale Nazionale. Provvede alla attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi - fermo restando il carattere collegiale della Segreteria di cui all'art. 32 - è individuale.

ART. 34 LA SEGRETARIA GENERALE/IL SEGRETARIO GENERALE

La/Il Segretaria/o Generale coordina i lavori di segreteria e rappresenta legalmente la UIL di fronte a terzi ed in giudizio.

La/Il Segretaria/o Generale Aggiunta/o, ove eletta/o, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Confederale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, la/il Segretaria/o Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

È facoltà della/del Segretaria/o Generale, in assenza della/del Segretaria/o Generale Aggiunta/o, indicare in termini formali la/il componente di Segreteria che dovrà sostituirla/lo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 35 LA TESORIERA/IL TESORIERE

La Tesoriera/il Tesoriere è la/il garante della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 36 COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia giudica in unica o ultima istanza rispettivamente i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari confederali ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Collegio di Garanzia delle altre strutture UIL di qualsiasi livello.

Il Collegio di Garanzia giudica altresì, in unica istanza, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di espulsione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Il Collegio è formato da 18 (diciotto) componenti effettivi ed 11 (undici) supplenti elette/i dal Congresso fra le/gli iscritte/i; al suo interno nomina la/il Presidente.

Le/i componenti del Collegio di Garanzia non possono ricoprire altre cariche negli organi confederali.

Per garantire il corretto funzionamento del Collegio di Garanzia le/i componenti effettivi cessano dalla carica in caso di 3 (tre) assenze consecutive; in tal caso il componente effettivo sarà sostituito da un componente supplente.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 37 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è investito delle funzioni di vigilanza e di controllo contabile ex art. 2409 bis c.c.

Il controllo contabile può essere inoltre affidato anche ad un Revisore esterno o ad una Società di Revisione.

Il Collegio è formato da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti eletti dal Congresso. Al suo interno nomina la/il Presidente.

La/Il Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio sindacale dovranno essere iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono relative esclusivamente al Collegio Sindacale della Confederazione Nazionale. In relazione alle altre strutture della UIL di cui al punto 1. del Regolamento di Attuazione laddove non venisse individuato una/un Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio Sindacale iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori Legali, le funzioni di vigilanza e di controllo contabile dovranno essere affidate anche ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire altre cariche negli organi confederali.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Confederale Nazionale la relazione sull'attività svolta a completamento del rendiconto dell'anno precedente redatto dalla/dal Tesoriera/e, secondo le modalità previste nel Regolamento di Attuazione, unitamente alla relazione eventuale del Revisore esterno (o Società di Revisione) ove previsto.

Le modalità e le procedure di funzionamento del Collegio Sindacale sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE QUARTA

NORME GENERALI

ART. 38 DEMOCRAZIA INTERNA E CARICHE

La vita interna della UIL si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

a) tutte le iscritte e tutti gli iscritti, secondo le modalità statutarie, possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;

b) tutte le cariche sono elettive;

c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel presente Statuto nonché nel Regolamento di Attuazione allegato;

d) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno e ripudiando qualsiasi forma di discriminazione. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della UIL, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito;

e) le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Le cariche elettive ed esecutive di natura sindacale a qualsiasi livello non determinano, di per sé, rapporti di lavoro subordinato di qualunque genere.

ART. 39 INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo:

1) la carica di Segretaria/o Confederale nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica interna all'Organizzazione;

2) le cariche di Segretaria/o Generale, a tutti i livelli, è incompatibile: tra loro;

- con tutte le cariche esecutive ricoperte nelle strutture indicate al precedente art. 4, ai rispettivi livelli;

- con cariche esterne di enti od organi con esclusione di quelle derivanti da espressa designazione sindacale che siano funzionalmente compatibili.

3) la carica di Segretaria/o Generale o di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriera/e della medesima struttura;

4) tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente degli Enti, Associazioni, Coordinamenti e Società indicate nel precedente art. 4, sono tra loro incompatibili; inoltre con esse sono incompatibili, ai rispettivi livelli, la carica di componente di Segreteria di Unione Nazionale di Categoria, di Unione Regionale e di struttura equiparata a quest'ultima ai sensi dell'art. 9 comma 1 del presente Statuto.

5) tutte le cariche all'interno degli organi di gestione ricoperte per conto della UIL presso enti esterni sono incompatibili con tutte le cariche esecutive ricoperte all'interno della UIL;

6) i mandati elettivi di pari grado e/o livello sono tra loro incompatibili ad esclusione di quelli ricoperti contemporaneamente, a livello territoriale, in una categoria dei lavoratori attivi ed in quella dei pensionati;

7) in caso di due o più cariche elettive - esecutive ricoperte dal medesimo soggetto all'interno dell'Organizzazione è applicato il principio temporale, in virtù del

quale in presenza di due o più incarichi elettivi, l'incarico assunto da ultimo prevale su quelli anteriormente ricoperti che, quindi, decadono automaticamente.

ART. 40 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive della UIL e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di Segretaria/o Confederale Nazionale è compatibile con la carica di Consigliere del CNEL.

La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di Consigliere o componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento Europeo, il Parlamento Nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti, la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione Comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

ART. 41 RAPPORTI TRA LA UIL E LE SUE STRUTTURE

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, alla presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto e con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore, allorché si verifichino i seguenti casi:

a) assenza di un organo dirigente;

b) non funzionamento degli organi dirigenti;

c) incapacità di esprimere la Segreteria;

d) gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;

e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari dell'Unione Regionale, dell'Unione Nazionale di Categoria, della Confederazione tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;

f) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;

g) mancata conformazione alle norme previste all'art. 3 comma 2 del presente Statuto;

h) violazione di norme statutarie tali da arrecare un grave danno all'Organizzazione.

All'Unione Regionale compete la responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le proprie articolazioni e di tutti i Servizi che operano sul territorio regionale.

L'Esecutivo Confederale Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Unioni Regionali, sulle Unioni Nazionali di Categoria e, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture di qualsiasi livello.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento

degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di una/un o più Commissaria/o straordinaria/o che risponde del suo operato all' organo che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Per le medesime ragioni di cui sopra è consentito all'Esecutivo Nazionale Confederale disporre l'attivazione del Commissariamento "ad acta" politico-amministrativo lasciando in carica gli Organismi direttivi e di controllo eletti dal Congresso. L'intervento per la gestione straordinaria "ad acta" si concretizza mediante la decadenza della Segreteria e della/del Tesoriera/e e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione politica ed organizzativa e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione amministrativa della struttura. Alla/al Commissaria/o "ad acta" politica/o, cui compete la firma congiunta con la/il Commissaria/o "ad acta" amministrativo per le operazioni finanziarie, sono attribuiti pieni poteri politici e di rappresentanza e risponde del suo operato all'organo di voto della struttura commissariata stessa e all'organo che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 42 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI

In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura è riconosciuta facoltà di intervento per la convocazione dell'organo di voto della struttura, rispettivamente:

a) alla Confederazione: sulle Unioni Nazionali di Categoria e sulle Unioni Regionali;

b) alle Unioni Regionali: sulle loro articolazioni territoriali;

c) all'Unione Nazionale di Categoria: sui Sindacati regionali e territoriali di categoria.

All'Unione Regionale compete il diritto di richiedere l'intervento dell'Unione Nazionale di Categoria nei confronti dei Sindacati Regionali o Territoriali di categoria. L'Unione Nazionale di Categoria, accertata l'inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti. Se l'Unione Nazionale di Categoria non dovesse assolvere tale obbligo, l'Unione Regionale è abilitata a procedere in via diretta alla convocazione degli organi della categoria del proprio livello di competenza.

ART. 43 RISPETTO DELLO STATUTO

Le/Gli iscritte/i alla UIL e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive ed esecutive a qualsiasi livello, sono tenute/i al rispetto delle norme e dei principi del presente Statuto e di quello della struttura alla quale appartengono, nonché ad applicare le decisioni prese dai competenti organi sia confederali che delle strutture di appartenenza.

ART. 44 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritta/o alla UIL che vìola l'art. 43 del presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;

c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;

d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 45 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

La carica di Segretaria/o Generale, nelle strutture disciplinate dal presente Statuto, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai 3 (tre) mandati congressuali pieni.

Nelle categorie dei lavoratori attivi, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretaria/o Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriera/e, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Nella categoria dei pensionati, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 sul limite dei 3 (tre) mandati, la carica di Segretaria/o Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriera/e, può essere ricoperta, a tutti i livelli, anche dopo il compimento dell'età prevista per gli uomini per il pensionamento di vecchiaia nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS per un periodo massimo di 3 (tre) mandati consecutivi a partire dalla data di compimento della predetta età pensionabile.

Nelle strutture confederali di qualsiasi livello non possono essere eletti alla carica di Segretaria/o Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriera/e coloro che al momento della elezione abbiano raggiunto il compimento dei 70 (settanta) anni di età, salvo eccezioni straordinarie disciplinate dal Regolamento di Attuazione.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE QUINTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.46 MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Confederale salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede Congressuale.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Confederale e dal Consiglio Confederale Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto, appositamente istituita dal Consiglio Confederale Nazionale, in rappresentanza delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di Categoria.

Le modifiche proposte dalle Unioni Regionali e dalle Unioni Nazionali di Categoria potranno essere sottoposte al Congresso Confederale solo se approvate dai rispettivi Congressi. Tali proposte di modifica dovranno pervenire alla UIL almeno 15 (quindici) giorni prima del Congresso Confederale.

ART. 47 VALIDITÀ DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture UIL, ivi compresa quella delle Unioni Nazionali di Categoria che costituiscono la UIL.

Eventuali specificità delle Unioni Nazionali di Categoria e delle Unioni Regionali derivanti dall'autonomia giuridica, amministrativa e/o politico-organizzativa, così come previsto dal precedente art. 9, sono regolate con apposito Statuto e relativo Regolamento di Attuazione approvato dalla Struttura emanante.

Gli Statuti e i Regolamenti di Attuazione adottati dalle singole strutture territoriali o di categoria non possono contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto. Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

Gli Statuti ed i relativi Regolamenti di Attuazione emanati dalle Unioni Nazionali di Categoria, dalle Unioni Regionali e da tutte le strutture di cui all'art. 9 comma 1 del presente Statuto devono uniformarsi alle disposizioni previste al precedente art. 3.

Eventuali modifiche del Regolamento di attuazione approvato dai singoli Congressi possono essere apportate, tra un Congresso e l'altro, dal proprio Organo di voto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Ove negli Statuti e/o nei Regolamenti di Attuazione delle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali, di tutte le strutture di cui all'art. 9 comma 1 del presente Statuto non si ravvisino norme statutarie specifiche, deve essere fatto riferimento a quanto contenuto nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

ART. 48 INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel suo Regolamento di Attuazione sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali.

In tale caso è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Confederale Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 49 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL con deliberazioni prese a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

ART. 50 NORME TRANSITORIE

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento dovesse procedere all'approvazione

di leggi di attuazione degli artt. 39, 40 e 46 della Costituzione e/o di norme o leggi, anche di livello regionale, che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o di norme che influenzino l'assetto statutario della UIL, il Consiglio Confederale Nazionale può provvedere, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.

Gli articoli del presente Statuto che modificano la composizione numerica degli Organi statutariamente previsti entrano in vigore, esclusivamente per quanto attiene alla predetta composizione numerica, a far data dalla celebrazione del Congresso successivo all'approvazione dello Statuto.

ART. 51 DISPOSIZIONI FINALI

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle norme del presente Statuto, ivi comprese le impugnazioni in materia di provvedimenti disciplinari e di interventi di gestione straordinaria, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Confederazione UIL.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CONFEDERALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE

ROMA, 17 OTTOBRE 2023

1. ALBO NAZIONALE DELLE STRUTTURE DELLA UIL (UNIONI NAZIONALI DI CATEGORIA E UNIONI REGIONALI, ART. 9, COMMA 5)

1.1 ALBO DELLE UNIONI NAZIONALI DI CATEGORIA (U.N.C.)

Sono Unioni Nazionali di Categoria della UIL:

1. UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI - UILA;
2. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE, ENERGIA E CHIMICA–UILTEC;
3. FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI, AFFINI E DEL LEGNO – FENEAL UIL;
4. UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI - UILM;
5. UNIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UILCA;
6. UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE – UILCOM;
7. UNIONE ITALIANA LAVORATORI POSTELEGRAFONICI - UILPOSTE;
8. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI - UILTUCS;
9. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI - UIL TRASPORTI;
10. FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA - LAVORATORI SCUOLA, RICERCA, UNIVERSITÀ E AFAM;
11. UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UILPA;
12. UNIONE ITALIANA LAVORATORI PENSIONATI - UILP;
13. UNIONE ITALIANA LAVORATORI ORGANI COSTITUZIONALI - UIL OO.CC.;
14. UNIONE ITALIANA LAVORATORI - FEDERAZIONE POTERI LOCALI - UIL FPL;
15. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TEMPORANEI, AUTONOMI, ATIPICI E PARTITE IVA - UIL TEMP.

Le Unioni Nazionali di Categoria hanno sede in Roma.

1.2 ALBO DELLE UNIONI REGIONALI (UR)

Sono Unioni Regionali della UIL:

1. UNIONE REGIONALE UIL ABRUZZO – UR UIL ABRUZZO;
2. UNIONE REGIONALE UIL BASILICATA – UR UIL BASILICATA;
3. UNIONE REGIONALE UIL CALABRIA – UR UIL CALABRIA;
4. UNIONE REGIONALE UIL CAMPANIA – UR UIL CAMPANIA;
5. UNIONE REGIONALE UIL EMILIA ROMAGNA – UR UIL EMILIA ROMAGNA;
6. UNIONE REGIONALE UIL FRIULI - VENEZIA GIULIA – UR UIL FRIULI-VENEZIA GIULIA;

7. UNIONE REGIONALE UIL LAZIO – UR UIL LAZIO;
8. UNIONE REGIONALE UIL LIGURIA – UR UIL LIGURIA;
9. UNIONE REGIONALE UIL LOMBARDIA – UR UIL LOMBARDIA;
10. UNIONE REGIONALE UIL MARCHE – UR UIL MARCHE;
11. UNIONE REGIONALE UIL MOLISE – UR UIL MOLISE;
12. UNIONE REGIONALE UIL PIEMONTE – UR UIL PIEMONTE;
13. UNIONE REGIONALE UIL PUGLIA – UR UIL PUGLIA;
14. UNIONE REGIONALE UIL SARDEGNA – UR UIL SARDEGNA;
15. UNIONE REGIONALE UIL SICILIA – UR UIL SICILIA;
16. UNIONE REGIONALE UIL TOSCANA – UR UIL TOSCANA;
17. UNIONE REGIONALE UIL UMBRIA – UR UIL UMBRIA;
18. UNIONE REGIONALE UIL VALLE D'AOSTA – UR UIL VALLE D'AOSTA;
19. UNIONE REGIONALE UIL VENETO – UR UIL VENETO;
20. CAMERA SINDACALE REGIONALE DI BOLZANO (UIL -SGK);
21. CAMERA SINDACALE REGIONALE DI TRENTO.

Le Unioni Regionali hanno sede, di norma, nel capoluogo di Regione.

Le Camere Sindacali Regionali di Bolzano e Trento assumono le funzioni proprie delle Unioni Regionali ed hanno rispettivamente sede a Bolzano e a Trento.

2. RESPONSABILITÀ GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (art.9)

2.1 CONTI CORRENTI DELLE STRUTTURE UIL

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della UIL di qualsiasi livello, comprese le strutture UIL indicate nell'art. 4 del vigente Statuto, devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta, previa delibera dell'organo competente, una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella della/del Tesoriera/e della struttura o altra figura dedicata nelle strutture diverse dalla UIL.

Ferma restando la piena autonomia giuridica e amministrativa sancita dall'art. 9 comma nono del vigente Statuto Confederale, l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito

da parte delle strutture della UIL di qualsiasi livello è subordinata al rilascio di una attestazione Confederale da parte dall'Ufficio Organizzazione Confederale e Tesoreria, dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito interviene a nome e per conto della struttura in quanto legittimato pro-tempore dallo Statuto. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di traenza sui predetti conti correnti o di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta. Analoga procedura deve essere prevista per i Sindacati Territoriali di categoria verso la propria Unione Nazionale di Categoria.

2.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Tutte le strutture della UIL, indicate ai punti 1.1 e 1.2 del presente Regolamento devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate, su apposito libro di prima nota in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate, nonché la complessiva situazione patrimoniale. Le medesime strutture sono tenute a conservare la documentazione contabile e tutti gli estratti conto bancari per almeno il tempo previsto dalla legge.

Ai fini del corretto svolgimento degli auditing che la Confederazione dispone per la verifica sui propri interventi di natura amministrativa o finanziaria in favore delle strutture, così come previsto dall'art. 9 comma ottavo del vigente Statuto, le Unioni Regionali e le Camere Sindacali Territoriali, sono tenute a depositare presso la Confederazione Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti a qualsiasi nome e titolo. Il mancato rispetto della presente disposizione viene valutato come violazione statutaria.

Per perseguire l'obiettivo di credibilità dell'azione della UIL e garantire la piena trasparenza amministrativa nei confronti delle/degli iscritte/i, degli interlocutori istituzionali e sociali, tutte le UR e le UNC, devono pubblicare sul proprio sito internet, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione, i rendiconti di spesa dell'anno precedente, accompagnati dalla certificazione di revisione contabile.

Agli obblighi derivanti dai precedenti commi primo e secondo sono soggette anche le strutture di categoria di qualsiasi livello, che sono tenute a depositare le coordinate IBAN presso la propria Segreteria Nazionale di categoria.

2.3 RENDICONTI - PREVENTIVI DI SPESA

Tutte le strutture della UIL sono tenute a sottoporre all'organo statutariamente competente, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto dell'anno precedente redatto dalla/dal Tesoriera/e secondo i principi di competenza composto da stato patrimoniale, situazione costi e ricavi e nota integrativa, il tutto preventivamente verificato dal Collegio Sindacale, per la sua approvazione, nonché il preventivo di spesa per l'anno in corso. I suddetti documenti devono essere redatti secondo lo schema appositamente predisposto o concordato dalla Confederazione. Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 giugno devono essere autorizzate per iscritto dalla struttura organizzativa immediatamente superiore.

Il rendiconto deve essere corredato del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In caso di sostituzione della/del Segretaria/o Generale o della/del Tesoriera/e della struttura, il Collegio Sindacale deve certificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al momento delle consegne.

Al Congresso la/il Tesoriera/e illustra la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Confederazione nonché l'attività svolta nell'ultimo quadriennio.

Gli organi abilitati all'approvazione del rendiconto sono:

- la Confederazione: Esecutivo Confederale Nazionale;
- per le Unioni Nazionali di Categoria: Esecutivo Nazionale della Unione Nazionale di Categoria;
- per le Unioni Regionali: Esecutivo Confederale Regionale;

- per i Sindacati Regionali di Categoria: Esecutivo Regionale di Categoria;
- per i Sindacati Territoriali di Categoria: Consiglio Territoriale di Categoria.

2.4 DEPOSITO DEI RENDICONTI E DEI PREVENTIVI DI SPESA

Nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro approvazione tutti i documenti di cui al punto 2.3, corredati dal verbale del Collegio Sindacale devono essere depositati:

- presso la Confederazione: dalle Unioni Regionali e dalle Unioni Nazionali di Categoria;

- presso le Unioni Nazionali di Categoria: dai Sindacati Regionali e Territoriali di Categoria;

- presso le Unioni Regionali: dai Sindacati Regionali di Categoria;

- presso il Sindacato Regionale di Categoria: dai Sindacati Territoriali di Categoria.

In caso di mancato deposito dei documenti di cui all'art. 2.3 entro i termini precedentemente indicati, la/il Tesoriera/e della struttura inadempiente deve motivare tempestivamente alla struttura presso cui avrebbe dovuto depositare la predetta documentazione contabile, le motivazioni che hanno impedito il deposito stesso. Il mancato rispetto della presente disposizione viene valutato come violazione statutaria.

2.5 PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Nell'ipotesi in cui una delle strutture UIL, di qualsiasi livello, ravvisi necessario o utile procedere all'acquisto di immobili, potrà essere costituita apposita società che, ove ne ritenga ricorrere le condizioni, procederà al detto acquisto. Le anzidette società potranno essere costituite, anche in forma mista, esclusivamente dalla UIL e/o dalle sue strutture. Le/I Segretarie/i Generali che intervengono nella costituzione delle anzidette società o comunque nell'atto di acquisto della proprietà

immobiliare, lo fanno su esplicito mandato del competente organo di voto, nella loro qualità di legali rappresentanti pro-tempore della struttura interessata alla costituzione della società stessa o all'acquisto dell'immobile. Deroghe motivate non previste possono essere autorizzate espressamente dalla Segreteria Confederale Nazionale.

Tutte le strutture della UIL di cui al punto 1 del presente Regolamento di Attuazione, prima di avviare le procedure per l'acquisto di proprietà immobiliari devono darne comunicazione scritta alla Confederazione, allegando alla stessa copia della delibera assunta dall'organo di voto, la composizione dell'eventuale società che acquista l'immobile e la documentazione catastale, compreso il certificato di provenienza e gli eventuali carichi ipotecari gravanti sull'immobile da acquistare. Il mancato rispetto della presente disposizione viene valutato come violazione statutaria.

2.6 RESPONSABILITÀ

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 ultimo comma dello Statuto Confederale, la/il Tesoriera/e della struttura che risulti inadempiente alle norme previste dallo Statuto e/o dal suo Regolamento di Attuazione è soggetto ad una delle sanzioni previste dall'art. 44 dello Statuto.

Per quanto riguarda l'applicazione del medesimo art. 9 ultimo comma dello Statuto, per i casi derivanti da eventuali condanne per vertenzialità relative a modalità di applicazione del contratto di lavoro (livello di inquadramento, tipologia del contratto, ecc.), è demandata alla Confederazione la valutazione di merito sulle responsabilità. Queste inadempienze sono inoltre soggette ad una delle sanzioni previste dall'art. 44 dello Statuto.

2.7 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Tutte le strutture UIL devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Tesoreria Confederale Nazionale delle partecipazioni societarie alle stesse riferibili unitamente all'elenco aggiornato dei soci.

Per le società di nuova costituzione la comunicazione, di cui al capoverso che precede, deve avvenire prima dell'atto di costituzione della società stessa.

Sono espressamente vietate eventuali partecipazioni societarie riferibili a persone fisiche.

2.8 COMPOSIZIONE ORGANI ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

Gli organi di enti, associazioni e società, statutariamente previsti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, vengono nominati dall'Esecutivo Confederale Nazionale previa proposta della Segreteria Confederale.

3. AGIBILITÀ SINDACALI ORGANISMI DI BASE (**art. 12, secondo comma**)

Tutte le agibilità sindacali di competenza degli organismi di base della UIL derivanti da leggi, contratti e/o regolamenti interni od esterni, costituiscono il monte delle agibilità del Gruppo Aziendale UIL (GAU).

Le modalità di gestione sono contenute nell'apposito "Regolamento per l'agibilità degli organismi di base della UIL " che ogni Unione Nazionale di Categoria è tenuta ad emanare.

Il Regolamento deve rispondere a criteri di massima trasparenza e deve in ogni caso definire sia il livello di responsabilità per l'attribuzione e la gestione delle agibilità sindacali, che la quota riservata alla/al delegata/o responsabile dei Servizi UIL per lo svolgimento della sua attività.

4. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ESECUTIVI E DI VOTO SUL TERRITORIO

4.1 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CONFEDERALE REGIONALE UIL (**art. 20, ultimo comma**)

Il Consiglio Confederale Regionale è formato fino ad un massimo di 151

(centocinquantuno) componenti. Nella composizione del Consiglio Confederale Regionale è necessario tenere conto in modo equilibrato della diversità di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle persone iscritte nelle categorie del territorio regionale, nonché di una rappresentanza delle diverse età.

Fanno comunque parte del Consiglio Confederale Regionale di cui all'art. 20 dello Statuto Confederale:

- le/i Responsabili regionali di tutte le strutture UIL comunque indicate nell' art. 4 dello Statuto Confederale;
- la/il Presidente del Collegio di Garanzia regionale;
- la/il Presidente del Collegio del Collegio Sindacale regionale;
- la/il Presidente del Comitato regionale INPS di designazione UIL;
- la/il Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere.
- Partecipano altresì, senza diritto di voto:
- le/i componenti del Collegio di Garanzia regionale;
- le/i componenti del Collegio Sindacale regionale
- le/i componenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali INPS di designazione UIL;
- le/i componenti dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL designati dalla UIL.

In ogni caso nessuna categoria può partecipare alla composizione del Consiglio Confederale Regionale con un numero di rappresentanti superiore al 30%, arrotondato per difetto, del totale delle/degli elette/i.

Il Consiglio Confederale Regionale è convocato, di norma, dalla/dal

Segretaria/o Generale dell'Unione Regionale; si riunisce 2 (due) volte l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria della stessa UR lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria dell'Unione Regionale o sia chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio Confederale Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove la/il Segretaria/o Generale dell'Unione Regionale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto organo di voto, ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Confederale Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Confederazione.

4.2 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO CONFEDERALE REGIONALE (art.21, ultimo comma)

Oltre alla/al Segretaria/o Generale, alla Segreteria e alla/al Tesoriera/e, fanno parte dell'Esecutivo Confederale Regionale in modo equilibrato:

- le/i Segretarie/i Generali delle categorie regionali della UIL;
- i soggetti disciplinati dallo Statuto regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 quarto comma dello Statuto UIL;
- la/il Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere.

Partecipano ai lavori dell'Esecutivo Confederale Regionale con voto consultivo, se non già elette/i:

- le/i Responsabili regionali del CAF e dell'ITAL;
- la/il Responsabile regionale del coordinamento dei lavoratori dell'Artigianato;
- la/il Presidente del Collegio di Garanzia regionale;
- la/il Presidente del Collegio Sindacale regionale.

4.3 COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA REGIONALE

I Consigli Confederali delle Unioni Regionali possono eleggere una Segreteria Regionale composta fino a un massimo di 6 (sei) componenti oltre alla/al Segretaria/o Generale.

Nella fase di accorpamento delle strutture, il numero dei componenti di Segreteria sarà definito di concerto con la Segreteria Confederale.

4.4 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA UIL PENSIONATI (art. 14, secondo comma)

Per rispondere alle specifiche esigenze e peculiarità delle/dei pensionate/i iscritte/i alla UIL e favorire il coinvolgimento diretto di tutte le categorie e di tutti gli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti della UIL nelle azioni di proselitismo, gli organi statutari della UIL Pensionati, a tutti i livelli, sono proposti in accordo e di concerto tra le Segreterie della competente struttura UILP e della struttura confederale UIL del medesimo livello.

Ove non si raggiunga un accordo sulla proposta di composizione, l'onere del concerto viene trasferito alle rispettive Segreterie del livello immediatamente superiore.

La carica di componente di Segreteria o di Tesoriera/e della UIL Pensionati, a tutti i livelli, non può essere ricoperta nella medesima funzione del medesimo livello per un periodo complessivamente superiore ai 3 (tre) mandati congressuali.

4.5 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO (art. 45)

Fermo restando quanto stabilito all'art. 45 primo comma per la Confederazione Nazionale, per le Unioni Nazionali di Categoria e per le Unioni Regionali, nelle strutture territoriali di categoria è possibile prevedere una deroga al limite dei 3 (tre) mandati deliberata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dagli organismi competenti.

Le norme previste dall'art.45, primo comma, decorrono a partire dalla stagione congressuale relativa al 16° Congresso Confederale.

Le norme previste dall'art. 45, secondo comma, per la parte relativa solo ai componenti di segreteria o alla/al Tesoriera/e e quarto comma, decorrono a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del 16° Congresso Confederale.

5. CONGRESSO CONFEDERALE: CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E PROCEDURE ELETTORALI (artt. 24, quarto comma, - 26, secondo comma lettera b, - 38, secondo comma, lettera c, e terzo comma)

5.1 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO CONFEDERALE

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissati dal Consiglio Confederale Nazionale almeno 6 (sei) mesi prima della data del suo svolgimento. Il Consiglio Confederale Nazionale delibera inoltre il Regolamento Congressuale contenente le norme relative alla modalità di partecipazione, al numero delle/dei delegate/i di competenza di ciascuna struttura e le procedure elettorali.

Ferma restando la piena rappresentatività congressuale nella formazione delle decisioni, nessun Sindacato di categoria può partecipare ai Congressi confederali, di qualsiasi livello, con un numero di delegate/i superiore al 30% della platea congressuale espressa dai Sindacati di categoria.

Per rispondere alle specifiche esigenze e peculiarità delle/dei pensionate/i iscritte/i alla UIL e favorire il coinvolgimento diretto di tutte le strutture di categoria e degli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti della UIL nelle

azioni di proselitismo, le delegate/i della UIL Pensionati da eleggere per la partecipazione ai Congressi confederali di qualsiasi livello sono proposti con le stesse modalità ed in analogia a quanto previsto nel precedente punto 4.4.

5.2 ELETTIVITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche nelle strutture della UIL, di ogni ordine e grado, sono elettive.

In caso di accertata iscrizione/adesione ad altre Organizzazioni sindacali si ha decadenza automatica da ogni carica elettiva-esecutiva ricoperta.

5.3 ELEZIONI DI I° E DI II° GRADO

Le elezioni nei GAU, nelle Leghe delle lavoratrici/dei lavoratori agricoli, nelle strutture territoriali delle pensionate e dei pensionati e nei Coordinamenti di bacino delle Lavoratrici/dei Lavoratori del settore Artigiano sono di primo grado, nel senso che hanno diritto di voto tutte/i le/gli iscritte/i alla data di convocazione del Congresso Confederale, in regola con la tessera UIL e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona. Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso una/un delegata/o già eletta/o.

Ogni delegata/o dispone di tanti voti per quanti sono le iscritte/i da lei/lui rappresentate/i.

5.4 ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

L'elezione in sede congressuale ai vari livelli degli organi statutari di voto e di controllo delle strutture della UIL avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso

un numero di delegate/i rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e di almeno 3 (tre) diverse strutture, si attivano le procedure per il voto segreto. In questo caso dovranno essere predisposte 2 (due) o più liste contenenti ciascuna un numero massimo di candidate/i pari a quello da eleggere e l'organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamate/i elette/i le/i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamata/o eletta/o la/il candidata/o con la maggiore anzianità di iscrizione alla UIL.

L'elezione degli altri Organi dirigenti delle strutture e delle/dei delegate/i per le istanze superiori avviene con voto palese su lista unica concordata.

5.5 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Contestualmente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Confederale Nazionale della UIL, su proposta della Segreteria Confederale, nomina la Commissione Elettorale centrale composta da almeno 5 (cinque) componenti, tra cui la/il Presidente, che ha i seguenti compiti:

a) decidere, inappellabilmente, sui ricorsi di secondo grado per eventuali irregolarità e/o infrazioni commesse in sede di elezione;

b) decidere, inappellabilmente, sui ricorsi di secondo grado per esclusione o inclusione di candidate/i.

5.6 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO

La ricostituzione degli Organi di voto e di controllo delle strutture confederali e di categoria verso le quali è stato disposto un intervento straordinario ai sensi dell'art.41 dello Statuto Confederale e/o del punto 9.1 del presente Regolamento di Attuazione, avviene in sede di Congresso straordinario della struttura stessa. In tal caso le/i delegate/i al Congresso straordinario di categoria sono elette/i dai Consigli Regionali di categoria. Le/I delegate/i al Congresso straordinario Confederale sono elette/i dagli organismi territoriali preposti.

In alternativa, qualora la/il Commissaria/o straordinaria/o accerti che siano d'accordo almeno i 2/3 delle strutture interessate, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo avviene in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario. In quest'ultima ipotesi le/i delegate/i dei Sindacati di categoria all'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura confederale sono elette/i, a maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei votanti, dai rispettivi Organi di voto e comunicati per iscritto e nei termini di rito, alla/al Commissaria/o Straordinaria/o per la convocazione dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario, ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria contenente anche il numero delle/dei delegate/i di competenza di ciascun sindacato di categoria nonché le procedure elettorali, vengono fissati dalla/dal Commissaria/o Straordinaria/o, d'intesa con la struttura che l'ha nominata/o, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario.

6. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLE DELEGATE E DEI DELEGATI, DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DEL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE (**artt. 25 ultimo comma, - 28 secondo comma**)

6.1 L'ASSEMBLEA DELLE DELEGATE/ DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale delle delegate e dei delegati UIL è convocata con cadenza annuale come momento di confronto dell'esperienza, per la discussione delle politiche sindacali e delle scelte adottate dagli Organi per dibattere su come divulgarle tra le lavoratrici e i lavoratori, per approfondire come utilizzare al meglio i diritti sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'Assemblea Nazionale delle delegate e dei delegati UIL è composta dalle/dai delegate/i RSU, RSA, RLS e RLST indicati dalle Unioni Nazionali di Categoria nel numero ad ognuna attribuito, di volta in volta, dalla Confederazione.

Partecipano ai lavori dell'Assemblea le/i rappresentanti delle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali, dei Servizi UIL e delle strutture territoriali delle Pensionate e dei Pensionati.

In quanto organo consultivo, i lavori dell'Assemblea Nazionale delle delegate e dei delegati non possono concludersi con un voto deliberante.

6.2 L'ASSEMBLEA NAZIONALE (**art. 25**)

6.2.A COMPOSIZIONE

L'Assemblea Nazionale è composta:

a) dalle/dai componenti elette/i o di diritto, anche con voto consultivo, del Consiglio Confederale Nazionale;

b) dalle/dai componenti dell Collegio di Garanzia e del Collegio Sindacale;

c) dalle/dai designate/i dalle Unioni Regionali UIL in ragione di 1 componente ogni 20.000 (ventimila) iscritte/i o frazione superiore a 10.000 (diecimila);

d) dalle/dai designate/i dall'Unione Nazionale di Categoria in ragione di 1 componente ogni 6.000 (seimila) iscritte/i o frazione superiore a 1.000 (mille) e con un massimo di 10 (dieci)componenti per ciascuna categoria;

e) da un minimo di 10 (dieci) componenti dell'apparato Confederale nominate/i dalla Segreteria Confederale.

Fanno inoltre parte dell'Assemblea Nazionale, se non già facenti parte degli organismi statutari indicati ai precedenti punti a) e b), le/i dirigenti degli Organi Nazionali delle strutture comunque indicate nell'art. 4 dello Statuto Confederale.

6.2.B CONVOCAZIONE

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno su

iniziativa della Segreteria Confederale che ne fissa la data (di norma il giorno 5 marzo), la località e l'ordine del giorno dei lavori.

6.2.C SVOLGIMENTO

I lavori dell'Assemblea Nazionale sono aperti da una/un componente della Segreteria Confederale che propone, su indicazione della Segreteria stessa, l'elezione della Presidenza.

Fanno parte di diritto della Presidenza le/i componenti della Segreteria Confederale e la/il Tesoriera/e.

In quanto organo consultivo, i lavori dell'Assemblea Nazionale non possono concludersi con un voto deliberante.

6.3 IL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE (artt., 26-27 e 28)

Il Consiglio Confederale Nazionale è eletto direttamente dal Congresso. La sua prima riunione per l'elezione delle cariche è convocata, di norma, lo stesso giorno di chiusura del Congresso a cura della Presidenza del Congresso stesso che presiederà il Consiglio Confederale Nazionale fino all'elezione della/del Segretaria/o Generale.

6.4 PRESIDENTE DEGLI ORGANI DI VOTO

Nell'ipotesi in cui una qualsiasi struttura, di qualsiasi livello, proceda all'elezione della/del Presidente dell'Organo di voto della struttura stessa, questa figura, non essendo organo statutario, non può convocare Organi statutari di qualsiasi livello. Inoltre, trattandosi di figura onoraria, la carica di Presidente non può essere ricoperta per un periodo superiore a quello di validità del Congresso che l'ha eletta/o.

7. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (artt. 36-37 e 38)

7.1 IL COLLEGIO DI GARANZIA (art. 36)

7.1.A COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio di Garanzia è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione della/del Presidente è convocata e presieduta dalla/dal componente più anziana/o di età.

Le riunioni del Collegio di Garanzia sono validamente costituite, salvo quanto previsto al successivo punto 7.1.E, quando è presente la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti. La constatazione dell'esistenza del numero legale va fatta all'inizio dei lavori, mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni componente è tenuto a firmare.

7.1.B MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

La/il Presidente dispone la convocazione del Collegio contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

7.1.C ESAME DEL RICORSO

In presenza di un ricorso di accertata competenza del Collegio, acquisito il medesimo, la/il Presidente del Collegio può nominare una/un relatrice/relatore scelta/o all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

La/Il Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data della ricezione del ricorso stesso. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta fino al giorno fissato per il dibattimento.

In apertura dei lavori del Collegio, la/il relatrice/relatore riferisce

preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto Confederale e dal presente Regolamento di Attuazione da parte della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritta/o e ne dà comunicazione nei 10 (dieci) giorni successivi, a mezzo raccomandata a.r., all'iscritta/o ed alla struttura UIL che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta/o presso la stessa struttura.

7.1.D DISCUSSIONE DEL RICORSO

Accertata la rispondenza delle procedure e della competenza a decidere, il Collegio di Garanzia, udite le osservazioni della/del relatrice/relatore, entra nel merito del ricorso e, ove sia acquisita agli atti esplicita richiesta scritta, convoca l'iscritta/o per le controdeduzioni. È facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga necessario sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dalla/dal Presidente e dalle/dai componenti presenti, le/i quali sono tenute/i in ragione del ruolo ricoperto, al più ampio riserbo in ordine a fatti e documenti conosciuti e acquisiti nello svolgimento della loro funzione.

7.1.E TERMINI PER LA DECISIONE

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale, il Collegio di Garanzia viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio di Garanzia viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Ai fini del calcolo dei 60 (sessanta) giorni per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamento rimangono sospesi dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno, nonché durante la celebrazione del Congresso della struttura e nei 15 (quindici) giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio di Garanzia eletto.

7.1.F ESITO DEL RICORSO

Il ricorso al Collegio di Garanzia può essere accolto o respinto.

Se il ricorso è accolto, la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta/o dalla medesima o da altra struttura.

Se il ricorso è respinto, la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti dalla struttura.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 10 (dieci) giorni successivi alla data di decisione a mezzo raccomandata a.r.. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla struttura che ha adottato o proposto l'adozione del provvedimento disciplinare, all'Unione Nazionale di Categoria di appartenenza del ricorrente e alla Confederazione.

Il pronunciamento da parte del Collegio di Garanzia conclude il giudizio per qualsiasi livello dell'Organizzazione.

7.2 IL COLLEGIO SINDACALE (art. 37)

7.2.A COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio Sindacale è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione della/del Presidente è convocata e presieduta dalla/dal componente più anziana/o di età.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei componenti. La rilevazione del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni Sindaco è tenuto a firmare o mediante altra idonea procedura.

7.2.B CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Il Collegio Sindacale viene convocato almeno ogni 3 (tre) mesi dalla/dal sua/o Presidente per lo svolgimento delle attività di controllo contabile e di vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche alla/al Tesoriera/e.

La convocazione contenente data e località della riunione avviene almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

La riunione del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il Presidente.

In caso di temporaneo impedimento della/del Presidente, lo stesso è sostituito dal Sindaco anagraficamente più anziano.

I componenti del Collegio che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale a 3 (tre) riunioni del Collegio decadono. In tal caso si procede alla loro sostituzione.

Il Collegio Sindacale è dotato di un apposito registro dei verbali vidimato. Per ogni riunione deve essere redatto su tale registro il verbale della riunione sottoscritto dalla/dal Presidente e dai suoi componenti presenti. Nel verbale, oltre alle risultanze dell'attività svolta, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che il Collegio ritiene opportuno formulare alla

Segreteria ed all'organo di direzione della struttura.

La/Il Tesoriera/e è tenuta/o ad assistere il Collegio Sindacale nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio Sindacale redige e presenta al Congresso una relazione sulla attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

La/Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo Esecutivo Nazionale Confederale.

7.3 NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio di Garanzia ed il Collegio Sindacale della UIL hanno sede presso la Confederazione Nazionale. Gli stessi possono avvalersi del personale della UIL Nazionale per l'attività di segreteria, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quant'altro necessario.

Le spese sostenute dalle/dai componenti del Collegio di Garanzia e del Collegio Sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi di controllo possono essere rimborsate dalla Confederazione solo a piè di lista, dietro presentazione dei relativi titoli di spesa.

8. INTERVENTO NELLE GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE (art. 41)

8.1 POTERE DI INTERVENTO

Nel caso in cui le inadempienze statutarie od organizzative di un Sindacato Territoriale o Regionale di Categoria creino danno all'immagine ed alla coesione interna della UIL o creino condizioni di non gestibilità dell'Unione Regionale, l'Unione Nazionale di Categoria – su richiesta motivata dell'Unione Regionale – ha l'obbligo dell'intervento statutario. Il mancato assolvimento

di tale obbligo comporta l'intervento dell'Unione Regionale direttamente nei confronti del Sindacato Territoriale e/o Regionale di Categoria, sentita la Confederazione.

In presenza di contestazione da parte dell'Unione Nazionale di Categoria sulle motivazioni della richiesta di intervento statutario la decisione diventa di competenza dell'Esecutivo Confederale Nazionale.

In presenza di contestazione da parte dell'Unione Regionale sulle motivazioni della richiesta di intervento statutario, la decisione diventa di competenza dell'Esecutivo Confederale Nazionale.

8.2 PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE

La Segreteria della Unione Regionale convoca la Categoria interessata a cui contesta l'inadempienza statutaria con facoltà della Categoria di presentare le sue controdeduzioni.

I documenti contenenti la contestazione e le controdeduzioni dovranno essere trasmessi a cura dell'Unione Regionale immediatamente per conoscenza alla Segreteria della Unione Nazionale di Categoria interessata ed alla Confederazione.

La Segreteria dell'Unione Regionale UIL dovrà esperire entro i 20 (venti) giorni successivi alla ricezione dei documenti previsti al comma precedente un tentativo di conciliazione. L'esito negativo comporta la richiesta dell'intervento straordinario all'Unione Nazionale di Categoria.

Nel caso in cui l'inadempienza statutaria venga ritenuta particolarmente grave dalla Unione Nazionale di Categoria e/o dalla Confederazione, non c'è alcun impegno ad esperire il tentativo di conciliazione regionale.

Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta, l'Unione Nazionale di Categoria ha l'obbligo di confermare l'intervento straordinario ovvero di opporsi alla richiesta di intervento e richiedere l'esame e la decisione conclusiva alla Segreteria Confederale.

Trascorso il termine di cui sopra senza che l'Unione Nazionale di Categoria abbia adottato una delle due soluzioni previste al comma precedente, la Segreteria dell'Unione Regionale UIL procederà all'intervento straordinario nei confronti del Sindacato Territoriale di Categoria interessato.

8.3 INTERVENTO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA

Esperita senza esito la procedura di conciliazione e composizione della controversia, l'Unione Nazionale di Categoria ha l'obbligo di nominare entro 10 (dieci) giorni una/un Commissaria/o e/o un Comitato di gestione, concordandone la composizione con la struttura orizzontale competente per territorio.

L'inadempienza o il rifiuto dell'assunzione di tale obbligo da parte della Categoria Nazionale comporta la nomina della/del Commissaria/o direttamente da parte della Segreteria dell'Unione Regionale UIL.

La struttura che dispone la gestione straordinaria è tenuta a notificare alla Segreteria Confederale, entro 5 (cinque) giorni dalla data della decisione, la delibera dell'organo competente corredata con le indicazioni sulle modalità della gestione straordinaria, sui nominativi della/del Commissaria/o e/o del Comitato di gestione, nonché sulla presunta data del Congresso straordinario ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura commissariata.

La delibera dell'eventuale proroga fissata ai sensi dell'art. 41 dello Statuto dovrà contenere anche la data presunta di convocazione del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura commissariata.

L'Unione Nazionale di Categoria ha facoltà di opporsi alla richiesta di intervento straordinario disposto dall'Unione Regionale UIL entro 10 (dieci) giorni e la Segreteria Confederale esaminerà la contestazione ed assumerà conclusivamente le decisioni necessarie.

È fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto in

merito all'intervento per la gestione straordinaria nei confronti delle Unioni Nazionali di Categoria e di tutte le altre strutture ivi menzionate.

8.4 PROCEDURE D'URGENZA

Nei casi di particolare gravità o urgenza il provvedimento per la gestione straordinaria di una struttura può essere adottato dalla competente Segreteria o dalla Segreteria Confederale. Ricorrendo questa ipotesi il provvedimento d'urgenza deve essere sottoposto al competente organo alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9. AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTA E DELL'ISCRITTO (art.44)

9.1 SANZIONI E STRUTTURE COMPETENTI

L'azione disciplinare compete all'Esecutivo ai vari livelli dell'Organizzazione ed ogni organo la esercita verso le/i proprie/i iscritte/i e nell'ambito della propria giurisdizione. Gli Organi di voto od esecutivi non possono esercitare direttamente l'azione disciplinare nei confronti delle/degli iscritte/i che fanno parte di Organi superiori. In questi casi l'Esecutivo formulerà alla competente struttura sindacale superiore della quale fa parte l'iscritta/o destinataria/o della sanzione, la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare. La struttura superiore che riceve la proposta ha l'obbligo di pronunciarsi sulla richiesta stessa e di darne comunicazione all'organo proponente entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di ricezione della medesima. Trascorso inutilmente tale termine la struttura proponente è automaticamente autorizzata ad avviare le procedure per l'adozione del provvedimento disciplinare.

I provvedimenti sono adottati nei termini di seguito specificati:

a) il richiamo scritto può essere adottato dall'Esecutivo ai vari livelli nei confronti delle/dei proprie/i iscritte/i, salvo quanto previsto al comma precedente, nell'ambito della sfera statutaria di competenza. Tale sanzione viene adottata dall'organo con la maggioranza semplice dei presenti;

b) la sospensione dall'iscrizione e/o la destituzione dalle cariche può essere adottata dall'Esecutivo ai vari livelli nei confronti di una/un propria/o iscritta/o o di una/un propria/o dirigente. Il provvedimento di sospensione dall'iscrizione e/o di destituzione dalle cariche può essere adottato direttamente dall'Esecutivo Confederale Nazionale.

c) l'espulsione può essere proposta da qualsiasi Esecutivo di Unione Regionale o di Unione Nazionale di Categoria e può essere decisa solo dall'Esecutivo Confederale Nazionale.

Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Dal momento in cui l'interessata/o ha avuto notizia della contestazione mossa nei suoi confronti, la carica da lei/lui rivestita rimane sospesa fino al termine di conclusione della procedura disciplinare.

Nei casi di particolare gravità e urgenza, il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti b) e c) può essere adottato dalla Segreteria della struttura competente ad irrogare la sanzione o dalla Segreteria Confederale Nazionale. Ricorrendo tale ipotesi il provvedimento sanzionatorio deve essere sottoposto al competente organo alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

9.2 PROCEDURE DI GARANZIA

Gli addebiti specificati nei loro aspetti essenziali devono essere comunicati all'iscritta/o mediante lettera raccomandata a.r.

L'interessata/o, entro 5 (cinque giorni) dalla ricezione della comunicazione della contestazione, può fornire controdeduzioni scritte all'organo abilitato a decidere.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organo di voto o di direzione dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare. Della convocazione deve essere data comunicazione all'iscritta/o

oggetto della possibile sanzione mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione del competente organo.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente esecutivo ed ha valore per tutte le strutture. Lo stesso va comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r., entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della sua adozione:

- alla persona interessata;

- al Collegio di Garanzia competente a decidere in caso di ricorso;

- alla struttura confederale di pari livello;

- alla struttura nazionale di categoria di appartenenza dell'iscritta/o.

Nei casi in cui il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti b) e c) del punto 9.1, è adottato con procedura d'urgenza, gli addebiti di cui al primo comma devono essere contestati insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare. In questo caso le controdeduzioni scritte devono essere inoltrate al competente Collegio di Garanzia insieme al ricorso.

9.3 RICORSI

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare la persona interessata può presentare ricorso al Collegio di Garanzia competente a decidere.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r. alla/al Presidente del Collegio di Garanzia e, per conoscenza, alla/al Segretaria/o Generale della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento stesso. Nel ricorso l'iscritta/o deve precisare le ragioni poste a base dello stesso.

Ricevuto il ricorso la/il Presidente del Collegio di Garanzia dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.

Il ricorso deve essere obbligatoriamente diretto al Collegio di Garanzia della struttura che ha adottato il provvedimento o, in assenza, al Collegio di Garanzia del livello immediatamente superiore.

Nel caso in cui il Collegio di Garanzia non sia competente a decidere per difetto di giurisdizione, il ricorso viene trasmesso automaticamente al Collegio competente dandone comunicazione, per conoscenza, al ricorrente. In questa ipotesi il termine per l'assunzione della decisione decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte del Collegio di Garanzia competente.

10. PARTECIPAZIONE DELLE/DEGLI ADERENTI AI CONGRESSI TERRITORIALI (art. 7 ultimo comma)

Le/Gli aderenti in possesso dell'Attestato di Adesione alla UIL ed in regola con il pagamento delle quote, possono partecipare alla vita delle strutture territoriali, secondo le modalità di coinvolgimento stabilite dall'organo di voto dell'Unione Regionale.

11. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA (Parte quarta)

11.1 FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANI

Le/Gli iscritte/i, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli organi ed a concorrere alle cariche a tutti i livelli.

Gli Organi di voto ed esecutivi di tutte le strutture UIL devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere commisurata, di norma, al numero delle persone iscritte della struttura. Gli Organi di voto delle Unioni Regionali, nonché dei Sindacati territoriali di Categoria devono, inoltre, ricomprendere una rappresentanza delle/dei delegate/i di base, delle/degli operatrici/operatori dei servizi e di coloro che presidiano il territorio.

Nelle strutture territoriali di qualsiasi livello che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritti/e pari o superiore al 30% del totale

delle/degli iscritte/i della struttura, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

La vigilanza sulla corretta formazione degli organi in funzione della rappresentanza di genere è affidata alla struttura di livello immediatamente superiore, la quale ha il potere ed il dovere di intervenire per riequilibrare situazioni in contrasto con la presente norma.

La convocazione degli Organi, contenente data, ora, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori avviene per iscritto di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto. Nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno, debbono essere presentate e poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti degli organi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fino dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Nelle riunioni in cui siano previste elezioni, designazioni e/o nomine di qualsiasi tipo - sia interne alla struttura che esterne - ovvero quando si assumano impegni di spesa non ordinari, ogni struttura dovrà prevedere la redazione di un apposito verbale con allegato il foglio di presenza debitamente sottoscritto dalle/dai partecipanti. Il verbale, redatto a cura di un componente designato dall'organo tra le/i sue/suoi componenti, deve essere depositato e conservato presso la Segreteria della struttura.

11.2 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti effettivi.

11.3 VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI

Le decisioni degli organi statutari della UIL di qualsiasi livello sono valide, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

a) 50% + 1 delle/dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale e per l'approvazione del conto consuntivo e preventivo di spesa;

b) 75% + 1 delle/degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.

Per la validità delle decisioni è richiesto il foglio di presenza e la verbalizzazione delle presenze e delle assenze specificando, tra queste ultime, quelle ingiustificate.

Per le riunioni nelle quali si debbano adottare impegni di spesa straordinaria, l'adozione del foglio di presenza e la verbalizzazione delle decisioni costituiscono documentazione vincolante ai fini dell'esecuzione della decisione.

11.4 SOSTITUZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di una/uno o più componenti degli organi statutari di qualsiasi grado e livello, si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

Nei casi in cui dovesse stabilmente venire meno una/un componente del Collegio di Garanzia o del Collegio Sindacale, il competente Organo di voto della struttura provvederà a segnalare al Presidente del relativo Organo il nominativo del componente subentrante.

12. ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI (art. 4)

12.1 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

Gli Organi di gestione delle articolazioni UIL indicate nell'art. 4 dello Statuto,

sono individuati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, per la loro formazione dall'Esecutivo Confederale Nazionale, così come previsto dall'art.29, lettera g) dello Statuto Confederale, sulla base della competenza, nel numero massimo di 3 (tre) componenti, tra cui la/il Presidente.

La Confederazione comunica alla struttura interessata le determinazioni dell'Esecutivo Confederale Nazionale per la nomina degli Organi di gestione che devono essere eletti seguendo le norme previste dall'ordinamento giuridico vigente nella struttura stessa.

12.2 COORDINAMENTO ENTI E SOCIETÀ

A livello confederale viene istituito il Coordinamento Nazionale delle strutture indicate nell'art. 4 dello Statuto, presieduto da una/un delegata/o della Segreteria Confederale.

Nello svolgimento dell'attività specifica delle singole strutture, le/i Responsabili devono tenere costantemente aggiornato la/il Coordinatrice/Coordinatore Nazionale su tutti i temi che attengono alle attività della struttura stessa.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore Nazionale, sentite/i le/i Responsabili, ha potere d'intervento nelle attività gestionali e organizzative degli stessi nell'ambito delle norme di legge, di regolamento o di contratto che ne regolano la vita.

12.3 CONSULTA NAZIONALE

Le scelte strategiche, i piani di investimento e le politiche di sviluppo dei servizi, le scelte di insediamento sul territorio, la definizione degli impegni di espansione e differenziazione dei servizi UIL indicati nell'art. 4, comma terzo, punti da 1 a 4, sono di competenza della "Consulta Nazionale dei Servizi UIL".

La Consulta Nazionale dei Servizi UIL è nominata dal Consiglio Confederale Nazionale ed è composta dalle/dai responsabili nazionali dei servizi

confederali interessati, da dirigenti delle categorie impegnate sulle tematiche dei servizi, da dirigenti di livello regionale.

La Consulta Nazionale dei Servizi UIL è presieduta dalla/dal Segretaria/o Confederale Organizzativo.

12.4 FORMAZIONE

Èindispensabile che le strutture UIL già dotate di strumenti formativi diretti o in collaborazione con Enti Bilaterali, concertino con la Confederazione le attività da svolgere.

13. NORME TRANSITORIE

Qualora si renda necessario ai fini politici e/o organizzativi apportare modifiche anche temporanee all'assetto organizzativo ordinario, l'Esecutivo Nazionale Confederale della UIL può, su proposta della Segreteria Confederale Nazionale, con apposita delibera, prevedere la deroga al limite di età.